



CITTÀ DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto

COPIA

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 114 del 27/11/2018

OGGETTO

ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno **2018**, il giorno **27** del mese di **Novembre** alle ore **16.00** con prosieguo, in Martina Franca, nella sede Municipale e nella Sala Consiliare delle adunanze.

Il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica, si è riunito sotto la Presidenza di **BUFANO Donato** e con l'assistenza del Segretario Generale **Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa**.

Fatto l'appello nominale dei consiglieri, risultano

1	CONVERTINI Annunziata	SI	13	LASORTE Anna	SI
2	BUFANO Donato	SI	14	MARANGI Maria	SI
3	MARSEGLIA Arianna	SI	15	CONVERTINI Elena	SI
4	MAGGI Marianna	SI	16	PIZZIGALLO Eligio	SI
5	CASTRONUOVO Pasqualina	SI	17	MARANGI Giulietta	SI
6	ANGELINI Vincenzo	SI	18	CHIARELLI Giuseppe	SI
7	LUPOLI Alba Maria	SI	19	MUSCHIO SCHIAVONE Michele	NO - G
8	SALAMINA Angelita	NO - G	20	BASTA Giovanni	SI
9	LAFORNARA Antonio Filomeno	SI	21	PULITO Giuseppe	SI
10	CERVELLERA Giuseppe	SI	22	D'IGNAZIO Pasqua	SI
11	DONNICI Vittorio	SI	23	BELLO Mauro	SI
12	VINCI Paolo	SI	24	CONSERVA Giacomo	SI

In totale n. **22** consiglieri presenti su n. **24** in carica al Comune.

E' presente il **Sindaco Dott. ANCONA Francesco**.



CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

Oggetto: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

A relazione dell'Assessore al Bilancio Vito Cramarossa

TESTO DELLA PROPOSTA

<<Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:
 - introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
 - previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
 - disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Valutata l'opportunità di istituire l'imposta di soggiorno approvando il relativo regolamento, e rilevato che il Comune di Martina Franca, ai fini dell'art. 4 del D.lgs. 23/2011, rientra nell'elenco regionale delle località turistiche e quindi, ha la facoltà di introdurre tale imposta;

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato che il Comune di Martina Franca a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione della città e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa;

Considerato, altresì, che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie.

Esaminato lo schema di "Regolamento dell'Imposta di Soggiorno" allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Tenuto Conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nel regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti l'imposta di soggiorno ed alle successive disposizioni normative, dando atto che il regolamento si adegua automaticamente alle modifiche della normativa nazionale e che i richiami e le citazioni di norme contenuti nel regolamento medesimo si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse;

Ritenuto tuttavia opportuno istituire l'imposta di soggiorno e di approvarne il relativo regolamento con decorrenza dall'01.01.2019>>>.

- **Si da atto** che il presente provvedimento a relazione dell'assessore Vito Cramarossa viene dato per letto su richiesta di alcuni consiglieri comunali. Risultano presenti in aula n.23 consiglieri (assenti Salamina Angelita e Muschio Schiavone Michele). Segue la trattazione dell'argomento con un'importante discussione, che si rimanda al verbale stenografico in allegato.
- Durante la discussione il Consigliere Basta Giovanni chiede lo stralcio del provvedimento, che il Presidente pone in votazione palese. La suddetta proposta viene respinta con il voto favorevole di n. 8 consiglieri (Pizzigallo, Marangi G, Chiarelli, Basta, Pulito, D'Ignazio, Bello e Conserva) ed il voto contrario di n. 15 consiglieri (unanimità della maggioranza presente in aula).
- **Si da atto**, come da verbale stenografico in allegato, che il Consigliere Chiarelli propone, a seguito del suo intervento, un emendamento al regolamento oggetto della presente proposta di delibera che recita testualmente: *"Il sottoscritto Consigliere Comunale propone il seguente emendamento: in riferimento al regolamento allegato*

alla delibera di cui al punto 2 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 27.11.2018 modifica articolo 4: misura dell'imposta. Al comma 2 "per un massimo di 3 giorni" quindi di tre pernottamenti; Articolo 16: entrata in vigore. Modificare entrata in vigore dall'1.1.2020. Quindi, chiede che il regolamento vada in vigore dal 1° gennaio 2020". Il Presidente, dopo aver dato lettura dell'emendamento depositato al tavolo di presidenza, procede con la votazione dello stesso che viene respinto con il voto favorevole di n. 8 consiglieri (Pizzigallo, Marangi G, Chiarelli, Basta, Pulito, D'Ignazio, Bello e Conserva) ed il voto contrario di n. 15 consiglieri (unanimità della maggioranza presente in aula).

- **Si attesta** che il Presidente, non essendoci altre richieste di intervento, procede con la lettura del deliberato e con la votazione dello stesso alla presenza di n.23 consiglieri presenti (assenti Salamina Angelita e Muschio Schiavone Michele).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tutto quanto premesso,

VISTI:

- L'art. 52 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446, che attribuisce potestà regolamentare ai comuni in ordine alle proprie entrate di natura tributaria e non;
- Il D.lgs. n. 23 del 14.03.2011;
- Lo schema di DPR recante il regolamento sulla disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno, approvate dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 02.11.2011;
- L'art. 42 del D.lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Con voti, espressi in forma palese e per alzata di mano,

- favorevoli n.15 (unanimità della maggioranza presente in aula)
- contrari n.7 (Marangi G, Chiarelli,, Basta, Pulito, D'Ignazio, Bello, Conserva)
- astenuti n. 1 (Pizzigallo)

DELIBERA

- di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del Dl 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Martina Franca l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabilita dall'allegato regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;
- di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato e parte integrante della presente deliberazione;
- di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal 01.01.2019;

- di demandare alla Giunta Comunale la predisposizione delle relative aliquote;
 - di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e trasparenza degli atti pubblici.
- Successivamente, con separata votazione, il Presidente del Consiglio comunale, pone in votazione palese, l'immediata esecutività del provvedimento .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti, espressi in forma palese e per alzata di mano,

- favorevoli n.15 (unanimità della maggioranza presente in aula)
- contrari n.7 (Marangi G, Chiarelli,, Basta, Pulito, D'Ignazio, Bello, Conserva)
- astenuti n. 1 (Pizzigallo)

D E L I B E R A

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e considerato.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 155**

Ufficio Proponente: **SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI**

Oggetto: **ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/11/2018

Il Responsabile di Settore
D.ssa A. R. Maurizia MERICO

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/11/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa A. R. Maurizia MERICO

Letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to BUFANO Donato

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)

Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Martina Franca, li 05/12/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs 196/03 e dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari; il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.